

Casalpusterlengo, 31 marzo 2020

Ai Gentili Sigg.

CLIENTI

Loro Sedi

Oggetto: **Decreto Legge “Cura Italia”**

Il Decreto Legge n. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – edizione straordinaria – del 17 marzo 2020, contiene svariate misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia. Di seguito si riepilogano i principali interventi in materia di lavoro, previdenza e adempimenti fiscali.

In allegato è riportata una tabella di sintesi.

#### **AMMORTIZZATORI SOCIALI E INDENNITÀ**

Il Decreto Legge “Cura Italia” approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2020 introduce una serie di misure per assicurare la tutela in costanza di rapporto di lavoro ai dipendenti di datori di lavoro di tutti i settori che riducono o sospendono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da coronavirus **per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020**, incluse le aziende che ordinariamente non sarebbero coperte da nessun ammortizzatore sociale perché aventi un organico inferiore a cinque unità.

Secondo le buone prassi in uso in tema di ammortizzatori sociali (soprattutto per la Cassa integrazione in deroga) e l'indicazione contenuta nel DPCM dell'11 marzo 2020 che raccomanda ai datori di lavoro di promuovere, nel periodo di efficacia di tale decreto, la fruizione da parte dei lavoratori di periodi di ferie o congedi, ove non possibile lo smart working, sarebbe preferibile, prima di accedere alle integrazioni salariali, utilizzare gli strumenti ordinari di flessibilità a disposizione, quali **ferie e permessi residui maturati in anni precedenti e non goduti**.

È prevista anche un'indennità una tantum per lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni Inps e i collaboratori co.co.co.

#### **Cassa integrazione ordinaria**

I datori di lavoro che possono beneficiare della Cassa integrazione ordinaria possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con l'apposita **causale “emergenza COVID-19”** per una durata massima di **nove settimane** con domanda da presentarsi **entro la fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, in luogo dei quindici giorni ordinariamente previsti.

-----

In deroga alla disciplina ordinaria contenuta nel Decreto Legislativo n. 148 del 2015 per i periodi di Cassa integrazione ordinaria attivati con la predetta causale speciale:

- è escluso l'obbligo della procedura preventiva di informazione e accordo sindacale, tuttavia è **fatta salva l'informazione**, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica;
- non sono computati ai fini della verifica delle durate massime complessive e dei limiti ordinariamente previsti, ovvero il limite di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio mobile per la Cigo e la durata complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile per la somma degli interventi di Cigo e Cigs, e viene neutralizzato per le successive richieste;
- **non** è dovuto il **contributo addizionale**;
- non deve essere verificato in capo ai lavoratori il requisito dell'anzianità minima di novanta giorni presso l'unità produttiva per la quale richiesto il trattamento, ma gli stessi devono risultare in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Le domande di intervento saranno indirizzate all'Inps territorialmente competente con i consueti canali.

#### **Assegno ordinario**

I datori di lavoro che possono beneficiare delle prestazioni dei Fondi Bilaterali o del Fondo di Integrazione Salariale possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con l'apposita **causale "emergenza COVID-19"**, esteso anche a tutti i datori di lavoro che **occupano mediamente più di cinque** (anziché quindici) **dipendenti**.

La durata massima dell'intervento è di **nove settimane** e la domanda deve essere presentata **entro la fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, in luogo del termine ordinariamente previsto.

In deroga alla disciplina ordinaria contenuta nel Decreto Legislativo n. 148 del 2015 per i periodi di assegno ordinario attivati con la predetta causale speciale:

- è escluso l'obbligo dell'accordo sindacale preventivo ove previsto, tuttavia è **fatta salva l'informazione**, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica;
- non sono computati ai fini della verifica delle durate massime complessive e dei limiti ordinariamente previsti e viene neutralizzato per le successive richieste;
- **non** è dovuto il **contributo addizionale**;
- non deve essere verificato in capo ai lavoratori il requisito dell'anzianità minima di novanta giorni presso l'unità produttiva per la quale richiesto il trattamento, ma gli stessi devono risultare in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Le domande saranno indirizzate all'Inps territorialmente competente con i consueti canali.

#### **Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario per le aziende che si trovano in CIGS o Assegno di solidarietà**

Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà possono **sospendere** il trattamento in corso e presentare domanda di Cassa integrazione ordinaria o Assegno ordinario nelle modalità semplificate descritte sopra.

La domanda deve essere indirizzata telematicamente all'Inps territorialmente competente.

### **Cassa integrazione in deroga**

Per i datori di lavoro del settore privato, eccetto i datori di lavoro domestici, sprovvisti di qualsiasi ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro, perché non assicurati per la Cassa integrazione ordinaria e non tutelati da Fondi di solidarietà, viene prevista la

possibilità di accedere alla **Cassa integrazione in deroga** per un periodo non superiore a **nove settimane**.

Le Regioni e Province autonome dovranno stipulare preventivamente un **accordo quadro**, che può essere concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

Non sarà dovuto alcun contributo addizionale e le domande dovranno essere indirizzate alle Regioni e Province Autonome nei termini e modalità che le stesse disporranno.

Il pagamento ai lavoratori non sarà anticipato dal datore di lavoro ma avverrà **direttamente dall'Inps** e agli stessi è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

### **Indennità lavoratori autonomi e collaboratori co.co.co.**

Viene riconosciuta un'indennità una tantum per il mese di marzo di **600 euro** ai liberi professionisti (già titolari di partita Iva al 23 febbraio 2020) e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla **Gestione Separata**, che non siano già pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

La medesima indennità può essere richiesta dai lavoratori autonomi iscritti alle **gestioni speciali dell'Ago** (es. gestione artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'indennità non concorre a formare il reddito imponibile ed è **erogata dall'Inps**, previa **domanda** che sarà accolta entro il limite di spesa disponibile.

### **Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo**

I lavoratori iscritti al Fondo pensioni **Lavoratori dello spettacolo** (ex Enpals), con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, hanno diritto ad un'indennità una tantum per il mese di marzo pari a **600 euro**. I soggetti richiedenti non devono essere titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è **erogata dall'Inps**, previa **domanda** che sarà accolta entro il limite di spesa disponibile.

### **CONCILIAZIONE DELLA VITA FAMILIARE**

Un pacchetto di misure riguarda le misure per la conciliazione dell'attività lavorativa con i compiti di cura familiare, anche a seguito della sospensione delle attività didattiche e dei servizi educativi per l'infanzia disposta a decorrere dal 5 marzo 2020.

### **Congedo speciale aggiuntivo o voucher baby sitter**

Viene introdotto uno speciale congedo per i genitori di ragazzi di età **non superiore a dodici anni** della durata di **quindici giorni** da fruire per un periodo continuativo o frazionato con un'indennità pari al

**50% della retribuzione** con riconoscimento della contribuzione figurativa. Per i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni non è previsto il diritto all'indennità né un limite di durata.

Possono fruire del congedo entrambi i genitori alternativamente, **purché nessuno dei due genitori** sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa né sia **disoccupato o non lavoratore**.

Il **limite** di età di **non si applica** per i **figli con disabilità** grave accertata ai sensi della Legge 104 del 1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Gli eventuali periodi di congedo parentale in corso di fruizione durante il periodo di sospensione scolastica sono tramutati nel congedo speciale.

In alternativa alla fruizione del congedo è possibile scegliere per la corresponsione di un **voucher baby sitter**, che saranno accreditati sul libretto famiglia, del valore di **600 euro**, elevato a 1.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia, operatori sociosanitari) e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Le prestazioni sono riconosciute ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata e alle Casse previdenziali dei professionisti.

La domanda per la richiesta del congedo o del voucher baby sitter dovranno essere **inviate all'Inps** secondo le modalità che saranno diramate dall'Istituto, che le accoglierà entro il limite di spesa disponibile.

#### **Estensione della durata dei permessi per legge 104/1992**

Viene **incrementato** di ulteriori **dodici giornate** complessive usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 il numero dei giorni di permesso retribuito di all'articolo 33, comma 3 della Legge 104/1992.

#### **Premio per i lavoratori dipendenti**

Viene previsto un premio una tantum pari a **100 euro** per i lavoratori dipendenti, con un reddito non superiore a 40.000 euro, che non hanno fruito di smart working.

L'importo deve essere rapportato al **numero di giornate di lavoro** svolte nel mese di marzo 2020 **nella propria sede di lavoro** e non è soggetto a ritenute fiscali.

Il premio viene riconosciuto con la retribuzione relativa al mese di aprile o comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio, in via automatica dal datore di lavoro, che lo recupera mediante compensazione nel modello F24.

#### **PROROGA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI**

Per garantire liquidità alle imprese e professionisti vengono disposte proroghe riguardanti alcuni adempimenti e versamenti, nonché sospensioni di alcune attività di verifica da parte degli enti impositori.

#### **Sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali**

Viene accordata la **sospensione** dei versamenti per ritenute fiscali e previdenziali, oltre che per Iva e contributi Inail, con scadenza **tra l'8 e il 31 marzo 2020** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, **entro il 31 maggio 2020** in unica soluzione o in **cinque rate** di pari importo a decorrere dal mese di maggio, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per i soggetti con ricavi o compensi superiori al suddetto limite i pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

**Sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali per specifici settori**

Il Decreto Legge n. 9/2020 ha già sospeso per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, i termini per i versamenti delle ritenute alla fonte e per gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza **tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020**. La **sospensione** viene estesa ad altri settori considerati maggiormente colpiti dalle disposizioni restrittive in atto, ovvero la **filiera del turismo, sport, cultura, spettacolo e assistenza** e precisamente:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri delle Regioni e Province autonome.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, **entro il 31 maggio 2020** in unica soluzione o in **cinque rate** di pari importo a decorrere dal mese di maggio.

**Sospensione degli adempimenti fiscali**

Gli **adempimenti fiscali** diversi dai versamenti e dall'effettuazione di ritenute alla fonte scadenti tra l'8 e il 31 maggio 2020 sono **prorogati al 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

**Sospensione delle attività degli uffici degli enti impositori**

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (e.g. Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione).

**Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione**

Sono sospesi i termini dei versamenti con scadenza tra **l'8 marzo e il 31 maggio 2020** derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** senza l'applicazione di interessi e sanzioni.

**Altri adempimenti**

Sono sospesi per **due mesi** gli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie in materia di **collocamento mirato disabili**.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, è precluso **per 60 giorni** l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti; nel medesimo periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non può disporre licenziamenti per giustificato motivo oggettivo** ai sensi Legge n. 604/1996.

**DATORI DI LAVORO DOMESTICO**

I contributi previdenziali per il **lavoro domestico** in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 sono **prorogati al 10 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento.

MISURA	DURATA	ADEMPIMENTI	NOTE
<b>Cassa integrazione ordinaria</b>	- 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio	- domanda entro la fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione/riduzione	- causale specifica "COVID-19"; - no contributo addizionale; - no verifica anzianità dei 90 giorni; - periodi non computati ai fini dei limiti di durata complessivi delle Cig
<b>Assegno ordinario</b>	- 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio; - anche per i datori di lavoro che occupano da 5 a 15 dipendenti	- domanda entro la fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione/riduzione	- causale specifica "COVID-19"; - no contributo addizionale; - no verifica anzianità dei 90 giorni; - periodi non computati ai fini dei limiti di durata complessivi degli assegni
<b>Cassa integrazione in deroga</b>	- 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio	- domanda secondo modalità e tempi disposti dalle Regioni/Province Autonome	- pagamento diretto da parte dell'Inps
<b>Indennità per co.co.co. e lavoratori autonomi</b>	- indennità una tantum di 600 euro	- domanda da inoltrare all'Inps	- soggetti iscritti alla Gestione Separata, Gestioni Speciali dell'Ago, ex Enpals che non siano già pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
<b>Congedo speciale per i genitori</b>	- 15 giorni a decorrere dal 5 marzo	- domanda da inoltrare all'Inps	- genitori con figli fino a 12 anni o con figli con disabilità grave (indipendentemente dall'età); - indennità pari al 50% della retribuzione
<b>Voucher baby sitter</b>	- in alternativa alla fruizione del congedo speciale	- domanda da inoltrare all'Inps	- valore di € 600, elevato a 1.000 per il settore sanitario e sicurezza
<b>Permessi Legge 104</b>	- 12 giorni complessivi di permessi aggiuntivi da fruire nei mesi di marzo e aprile		
<b>Premio di € 100 per i lavoratori dipendenti</b>	- importo rapportato al numero di giornate di lavoro svolte nel mese di marzo 2020 nella propria sede di lavoro	- riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro con la retribuzione di aprile 2020 o entro le operazioni di conguaglio; - il datore di lavoro recupera la somma con compensazione in F24	- premio una tantum per dipendenti, con un reddito non superiore a 40.000 euro, che non hanno fruito di smart working
<b>Sospensione dei versamenti</b>	- ritenute fiscali e previdenziali con scadenza nel periodo 8-31 marzo prorogate al 31 maggio		- solo per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell'esercizio precedente; - il versamento sarà effettuato in unica soluzione o in 5 rate